



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2009 (28.01.2010)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0240 (COD)**

**17433/09
ADD 1**

**ENV 890
MI 464
CODEC 1445**

ADDENDUM DELLA NOTA

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)

Si allega per le delegazioni un compromesso della presidenza sulla direttiva summenzionata, a seguito della riunione del Gruppo "Ambiente" dell'8 dicembre 2009.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, ~~visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,~~⁴

¹ GU C ~~☒~~, del ..., pag. ~~☒ 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.~~

² GU C ~~☒~~, del ..., pag. ~~☒ . 416 del 20.4.2001, pag. 38.~~

³ GU C ~~☒~~, del ..., pag. ; ~~☒ 448 del 18.5.2001, pag. 1.~~

⁴ GU C ~~☒~~, del ..., pag. ~~☒ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 (GU C 90 E del 16.4.2002, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.~~

considerando quanto segue:

↴ nuovo

- (1) Alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali⁵. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
-

↓2002/95/CE

↻ Consiglio

- (~~2~~) Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario stabilire norme in questo campo e contribuire alla protezione della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⁵ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

↓ 2002/95/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(3)(2) Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 ⇒ La direttiva 2002/95/CE stabilisce che la Commissione deve procedere ad un riesame delle disposizioni della suddetta direttiva, in particolare per inserire nel campo di applicazione le apparecchiature che rientrano in alcune categorie e per valutare la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, come ⇐ approvato ⇒ dalla ⇐ la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.~~
- ~~(3) La comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi di produzione.~~
- ~~(4) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio⁶, invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe per detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio dovrebbe essere limitato ai casi per i quali non esistono alternative appropriate e più sicure.~~

⁶ ~~GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.~~

- ~~(4)(5)~~ Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE, ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche~~⁷ sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma ~~in questione~~ interessati. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire negli attuali canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.
- ~~(5)(6)~~ Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, ⇨ anche per le piccole e medie imprese (PMI), ⇐ la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.
- ~~(6)(7)~~ Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.
- ~~(7)(8)~~ Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.

⁷ ~~Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.~~

↓ nuovo

- (8) La presente direttiva integra la legislazione comunitaria sulla gestione dei rifiuti in generale, in particolare la direttiva 2008/[...]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.
- (9) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti⁸ che consumano energia permette di adottare requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia che possono rientrare anche nella presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di applicazione si applicano fatta salva la legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

↓ 2002/95/EC (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(10)(9)~~ La presente direttiva dovrebbe applicarsi ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori ~~la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose~~⁹ ⇒ e il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti¹⁰. ⇐

⁸ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

⁹ ~~7~~ GU L 266, del 26.9.2006, pag.1. ~~78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1, del 5.1.1999, pag. 1).~~

¹⁰ GU L 229 del 30.4.2004, pag.5 che modifica la direttiva 79/117/CEE.

↓ 2002/95/EC (adattato)

⇒ nuovo

~~(11)~~ Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, PBDE e PBB.

(12) Non appena saranno disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori ⇒ , garantendo la conformità con altre normative comunitarie, ed in particolare con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)¹¹. Occorre tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI. ⇐

¹¹ GU L 396 del 30.12. 2006, pag. 1.

~~(13)~~(11) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico ⇒ , tenendo conto in particolare della situazione delle PMI, ⇐ oppure se gli impatti negativi per l'ambiente, e per la salute ⇒ o gli impatti socioeconomici ⇐ causati dalla sostituzione possono superare i benefici ~~per le persone~~ per la salute, e per l'ambiente ⇒ o i benefici socioeconomici ⇐ legati alla sostituzione ⇒ o se non si riesce a garantire sostituti o se i sostituti non sono affidabili. ⇐ La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ⇒ L'immissione sul mercato di dispositivi medici richiede una procedura di valutazione della conformità, a norma delle direttive 93/42/CE e 98/79/CE, che potrebbe comportare l'intervento di un organismo notificato designato dalle autorità competenti degli Stati membri. Se il suddetto organismo notificato certifica che la sicurezza del potenziale prodotto sostitutivo destinato ad essere impiegato in dispositivi medici o in dispositivi medici in vitro non è dimostrata, questa situazione sarà considerata come un evidente impatto negativo per la sicurezza della salute, dell'ambiente o dal punto di vista socioeconomico ⇐ ~~(AFF)~~. ⇒ È opportuno prevedere la possibilità di chiedere deroghe per le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, anche se tale data è precedente all'effettivo inserimento dell'apparecchiatura nel suo campo di applicazione. ⇐

↓ nuovo

- (14) Talune deroghe al divieto riguardante alcuni componenti o materiali specifici dovrebbero avere portata limitata in modo da garantire un'eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

↓ 2002/95/CE

- ~~(15)~~ Dato che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è necessario disporre di pezzi di ricambio.

↓ nuovo

- (16) È opportuno che le procedure per la valutazione della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la presente direttiva siano conformi alla normativa comunitaria applicabile, in particolare la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE¹². L'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità dovrebbe garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta la Comunità.
- (17) È opportuno che la marcatura indicante la conformità applicabile ai prodotti in ambito comunitario, la marcatura CE, si applichi anche alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella presente direttiva.

¹² GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

- (18) I meccanismi di vigilanza del mercato istituiti dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93¹³ dovrebbero rappresentare i meccanismi di salvaguardia al fine di valutare la conformità alla presente direttiva.

↓ nuovo

- ~~(13) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.~~

↓ 2002/95/CE

- ~~(19)~~⁽¹⁴⁾ Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁴.

↓ nuovo

- (20) In particolare la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adeguare gli allegati II, III, IV, V e VI al progresso tecnico e scientifico e di adottare eventuali altre misure di applicazione che dovessero rivelarsi necessarie. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

¹³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

¹⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (21) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalla direttiva precedente.
- (22) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B.
- (23) Poiché gli obiettivi delle azioni da intraprendere, segnatamente l'istituzione di restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono pertanto essere conseguiti con maggiore efficacia a livello comunitario, tenuto conto dell'entità del problema e delle sue implicazioni rispetto alle altre normative comunitarie in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti e di aspetti di interesse comune come la tutela della salute umana, la Comunità può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
-

↓ 2002/95/EC (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

⊗ Oggetto ⊗ ~~Scope~~

~~La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a~~

⇒ La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di ⇐ contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ~~Fatto salvo l'articolo 6,~~ La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ➡ [...] Ⓞ.

↓ 2002/95/CE

⇒ nuovo

Ⓞ Consiglio

2. La presente direttiva si applica ferme restando ⇒ i requisiti della ⇐ la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute, ⇒ sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e della normativa ⇐ e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

~~3.~~ La presente direttiva non si applica: ~~a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2006.~~

(a) ⇒ alle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari; ⇐

(aa) ⇒ alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; ☹

(b) ⇒ [...] ☹

(c) ⇒ alle apparecchiature che non sono destinate ad essere immesse sul mercato come un'unica unità tecnica o commerciale ☹ ; ☹ ⇒ [...] ☹ ⇐

(ca) ⇒ agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

(cb) agli organi musicali a canne;

(cc) alle apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura di cui alle lettere a), aa), c), ca) e cb) e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura. ☹

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" ⇒ (di seguito ⇐ "AEE"), le apparecchiature ⇒ [...] ☹ ⇒ aventi una o più funzioni elettriche o elettroniche e, quale fonte di energia, solo ☹ correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

~~(b) "produttore", chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza¹⁵;~~

~~(i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;~~

~~(ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); e~~

~~(iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.~~

~~Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iii).~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

(b) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica [...] AEE, oppure che [...] le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

(c) "distributore", qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che non sia il fabbricante o l'importatore, e che commercializzi [...] AEE;

¹⁵ ~~GUL 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GUL 271 del 9.10.2002, pag. 16).~~

- (d) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario ➡ [...] Ⓞ AEE ➡ [...] Ⓞ ➡ originarie Ⓞ di un paese terzo;
- ➡ (da) "rappresentante autorizzato", persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- (db) "operatori economici", il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; Ⓞ
- (e) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di ➡ [...] Ⓞ AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso, effettuata sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- (f) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di ➡ [...] Ⓞ AEE sul mercato comunitario;
- (g) "norma armonizzata", una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all'articolo 6 di tale direttiva;
- ➡ (ga) "specifica tecnica", un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio deve soddisfare; Ⓞ
- ➡ [...] Ⓞ
- (i) "marcatura CE", la marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

- (j) "valutazione della conformità", la procedura atta a mostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE sono rispettate;
- (k) "vigilanza del mercato", le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;
- ➔ (ka) "richiamo", qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- (kb) "ritiro", qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura; ☹
- (l) "materiale omogeneo", materiale di composizione uniforme ➔ o materiale ☹ che non può essere separato meccanicamente in materiali diversi, nel senso che ➔ [...] ☹ i materiali non possono essere separati mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;
- (m) "dispositivo medico", un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CE;
- (n) "dispositivo medico di diagnosi in vitro", dispositivo medico di diagnosi in vitro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 93/42/CE;
- (o) "dispositivo medico impiantabile attivo", qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
- (p) "strumenti di monitoraggio e controllo industriali", strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale.

↓ 2002/95/EC (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 4

Prevenzione

1. ~~A partire dal 1° luglio 2006 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove~~ le AEE ⇒ , compresi i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione o al loro riutilizzo immessi ~~immesse~~ sul mercato, non contengano ⇒ le sostanze di cui all'allegato IV. ~~piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). Fino al 1° luglio 2006 è possibile mantenere le misure nazionali volte a limitare o vietare l'uso di dette sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per ottemperare alla normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.~~

↓ 2002/95/CE, Allegato, punto 29

⇒ nuovo

2. Ai fini ~~dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)~~ ⇒ della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata la concentrazione massima ⇒ in peso indicata nell'allegato IV ~~dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.~~

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2014, ai dispositivi medici in vitro immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2007.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione o al riutilizzo delle seguenti apparecchiature:
 - (a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
 - (b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
 - (c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2016;
 - (d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2014;
 - (e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2017;
 - (f) AEE che hanno beneficiato di una deroga e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga medesima.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi. Entro il 2020 la Commissione riesamina l'esclusione dei dispositivi medici impiantabili attivi al fine di proporre l'inclusione.

↓ 2002/95/EC (adattato)

⇒ nuovo

26. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate ~~nell'~~negli allegati II ⇒ V e VI ⇐.

~~3. Sulla base di una proposta della Commissione, non appena disponibili le prove scientifiche, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, conformemente ai principi della politica in materia di sostanze chimiche stabiliti nel 6° programma d'azione in materia ambientale, sul divieto di altre sostanze pericolose e sulla loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.~~

↓ nuovo

➔ Consiglio

7. ➔ [...] ¹⁶ ➔ La Commissione, tenendo conto del principio di precauzione, riesamina e modifica l'elenco delle sostanze vietate dell'allegato IV se ritiene che una sostanza, o un gruppo di sostanze, nelle AEE o nei rifiuti da esse derivanti, sono nocivi per il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o hanno un impatto negativo sulla salute umana o l'ambiente **durante l'uso e il trattamento dei rifiuti delle AEE**. A tal fine, la Commissione adotta una metodologia per riesaminare e modificare l'allegato IV tenendo conto in particolare del fatto che la sostanza o il gruppo di sostanze:

¹⁶ La Presidenza propone di modificare come segue i considerando 7 e 12:

"(7) Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche. Si dovrebbe considerare prioritario l'impatto sulla salute umana e l'ambiente derivante dall'uso delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 4 e all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 con particolare attenzione a esabromociclododecano (HBCDD), di(2-etilesil) ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP) e dibutilftalato (DBP). Gli allegati della direttiva dovrebbero essere periodicamente riesaminati per tenere conto, **tra l'altro**, delle decisioni adottate nell'ambito di REACH o su nuove restrizioni o non autorizzazioni riguardo a sostanze pericolose nelle AEE o in altri articoli."

"(12) Non appena saranno disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori. A tal fine si dovrebbe sviluppare una metodologia volta ad assicurare la coerenza con altre normative comunitarie e sfruttare al massimo le sinergie con le attività svolte a titolo del [...] regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)¹⁶. Si dovrebbe tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI."

- a) possa avere un impatto negativo sulle possibilità di preparazione per il reimpiego di AEE o il riciclaggio di materiali contenuti nei RAAE;
- b) possa dare origine a una dispersione incontrollata o diffusa nell'ambiente della sostanza o di residui pericolosi ovvero di prodotti di degradazione mediante la preparazione per il reimpiego, il riciclo o altro trattamento di materiali contenuti nei RAAE ;
- c) possa comportare un'esposizione inaccettabile per gli utilizzatori di AEE o per i lavoratori impiegati nella raccolta o nei processi di trattamento di RAAE.

Tale metodologia tiene conto della necessità di assicurare coerenza con altre normative sulle sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e si avvale delle conoscenze acquisite tramite l'applicazione di tali normative.

Viene presa in considerazione l'aggiunta di sostanze vietate all'allegato IV a seguito della richiesta della Commissione o di uno Stato membro. Tali  misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

↓ 2002/95/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 5

Adattamento  degli allegati  al progresso tecnico e scientifico

↓ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ 1. Al fine di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico ~~⇒~~ e tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ~~⇒~~ la Commissione adotta le misure seguenti: ⇐

~~1(a)~~ ~~⇒~~ [...] ~~⇒~~

~~(a)~~ ~~stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;~~

(b) ~~esonerare~~ ⇒ l'inclusione ⇐ dei materiali e componenti ~~delle apparecchiature elettriche ed elettroniche~~ ~~⊗~~ delle AEE ~~⊗~~ ~~dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1~~ ⇒ negli allegati V e VI ~~⇒~~ sulle esenzioni se tale inclusione non indebolisce la prestazione della salute e dell'ambiente del regolamento REACH e ~~⇒~~ qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: ⇐

- la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è ~~⊗~~ scientificamente o tecnicamente ~~⊗~~ impraticabile,

- ⇒ la disponibilità e l'affidabilità dei prodotti sostitutivi non sono garantite, ~~o~~ o gli impatti socioeconomici negativi, causati dalla sostituzione sono sproporzionati rispetto ai possibili benefici per l'ambiente, la salute, la sicurezza dei consumatori ovvero ai benefici socioeconomici; ~~o~~ ⇐
- gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e ~~o~~ [...] ~~o~~ sulla sicurezza dei consumatori ~~o~~ [...] ~~o~~ causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute ~~o~~ [...] ~~o~~ o per la sicurezza dei consumatori ~~o~~ [...] ~~o~~

~~(e) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.~~

↓ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

~~Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (c) la soppressione dagli allegati V e VI dei materiali e dei componenti delle AEE, qualora non siano più rispettate le condizioni stabilite alla lettera b).

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), hanno una validità ⇒ [...] ⇄ ⇒ fino a ⇄ quattro anni, ⇒ da decidere caso per caso e ⇄ rinnovabile. ⇒ [...] ⇄ ⇒ Le domande di esenzione sono presentate conformemente all'articolo 5 bis. ⇄

↓ 2002/95/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

32. Prima di modificare ~~l'allegato~~ ⇒ gli allegati ⇄ ~~a norma del paragrafo 1~~, la Commissione consulta, fra l'altro, ⇒ [...] ⇄ ⇒ gli operatori economici ⇄, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. ~~I loro pareri sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle informazioni ricevute.~~

- ⇒ 4. ⇒ [...] ⇄ ⇄

Domande di esenzione e di rinnovo di esenzione

1. Le domande di esenzione sono presentate conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Le domande sono trasmesse alla Commissione, la quale:
 - (a) rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso.
La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;
 - (b) informa senza indugio gli Stati membri della domanda e mette a disposizione degli stessi le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente;
 - (c) rende pubblica la sintesi della domanda di cui al paragrafo 3, lettera e).
3. La domanda include quanto segue:
 - (a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
 - (b) il materiale o il componente e gli usi specifici per cui viene richiesta un'esenzione e le sue caratteristiche particolari;
 - (c) la giustificazione dell'esenzione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 5, ivi compresa un'analisi delle possibili sostanze o tecniche alternative. La motivazione può essere fornita sotto forma di copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti.

(d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile;

(e) una sintesi della domanda.

4. La Commissione esamina la domanda di esenzione e conduce uno studio indipendente della giustificazione della stessa.

5. La Commissione decide per tempo sulle domande, **ivi comprese quelle** di rinnovo. **Le domande di rinnovo vengono** presentate al massimo 12 mesi prima della scadenza dell'esenzione e tiene conto della necessità di garantire la certezza giuridica agli operatori economici in attesa di una decisione della Commissione.

6. La Commissione adotta le modalità di attuazione per l'applicazione del presente articolo, ivi compresi il formato e i tipi di informazione da fornire al momento di richiedere un esonero o un rinnovo, compreso l'esame delle alternative e, nel caso siano disponibili alternative valide, i piani di sostituzione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ©

↓ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo 6

Disposizioni di attuazione

La Commissione adotta modalità di applicazione per ⇒ rispettare ⇒ [...] i valori massimi di concentrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ⇒ .

⇒ [...]

⇒ [...]

Tali misure, destinate a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

↓ 2002/95/CE

~~*Articolo 6*~~

Revisione

~~Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuove risultanze scientifiche.~~

~~In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE).~~

~~La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.~~

~~All'atto del riesame particolare attenzione è riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'articolo 4.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 7

Obblighi dei fabbricanti

⇒ Gli Stati membri provvedono affinché: ☹

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti ⇒ [...] ☹
⇒ garantiscono ☹ che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.
2. I fabbricanti ⇒ [...] ☹ ⇒ predispongano ☹ la documentazione tecnica necessaria e ⇒ [...] ☹ ⇒ svolgano ☹ personalmente o ⇒ [...] ☹ ⇒ facciano ☹ svolgere la procedura di controllo interno della produzione definita nell'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.

Qualora la conformità di ⇒ [...] ☹ AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti ➤ [...] ➤ ➤ conservino ➤ la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.
4. I fabbricanti ➤ [...] ➤ ➤ garantiscono ➤ che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Vengono tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un'AEE.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti ➤ [...] ➤ ➤ eseguono ➤ , a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, una prova a campione delle AEE commercializzate, esaminano i reclami e, se del caso, ➤ [...] ➤ ➤ mantengono ➤ un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ➤ [...] ➤ ➤ informano ➤ i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti ➤ [...] ➤ ➤ garantiscono ➤ che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.
7. I fabbricanti ➤ [...] ➤ ➤ indichino ➤ sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

8. I fabbricanti che [...] ritengano o [...] abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla [...] presente direttiva prendano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, [...] forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

Articolo 8

Rappresentanti autorizzati

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. Il fabbricante [...] abbia la possibilità di nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato [...] svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:
- (a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato ;
 - (b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità [...] dell' AEE;
 - (c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che rientrano nel loro mandato.

Articolo 9

Obblighi degli importatori

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. Gli importatori [...] immettano sul mercato comunitario solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere [...] AEE sul mercato, gli importatori [...] assicurino che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità.
[...] Gli importatori assicurano inoltre che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che l'AEE rechi la marcatura CE e che l'apparecchiatura sia accompagnata dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che [...] l' AEE non sia conforme all'articolo 4, non [...] immetta l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando un'AEE presenta un rischio, l'importatore ne [...] informerà il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori [...] indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE.
4. Gli importatori [...] garantiscono che, fintantoché [...] l' AEE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati [...] dall' AEE, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori [...] eseguano prove a campione delle AEE commercializzate, [...] esaminino i reclami e, se del caso, [...] mantengano un registro dei reclami, delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e [...] informino i distributori di tale monitoraggio.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva [...] prendano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, gli importatori ne [...] informeranno immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

7. Gli importatori [...] conservino per un periodo di dieci anni , a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione CE di conformità e la [...] mantengano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e [...] garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, [...] forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno immesso sul mercato.

Articolo 10

Obblighi dei distributori

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. I distributori che mettono [...] l' AEE a disposizione sul mercato [...] agiscano con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere [...] l' AEE a disposizione sul mercato, i distributori [...] verifichino che l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui l'AEE deve essere messa a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi [...] 6 e 7 , e all'articolo 9, paragrafo 3.

L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che [...] l' AEE non sia conforme all'articolo 4, non [...] immetta l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando un'AEE presenta un rischio, il distributore ne [...] informerà il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori [...] garantiscono che, fintantoché [...] l' AEE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che [...] l' AEE che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si [...] assicurino che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'AEE presenti un rischio, i distributori ne [...] informeranno immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, [...] forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità [...] dell'AEE. Su richiesta, essi cooperano con tale autorità in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 11

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

⇒ Gli Stati membri provvedono affinché ☹ un importatore o distributore ⇒ [...] ☹ ⇒ sia ☹ ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ⇒ [...] ☹ ⇒ e sia ☹ soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato ⇒ [...] ☹ AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica ⇒ [...] ☹ AEE già ⇒ [...] ☹ ⇒ immesse ☹ sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Articolo 12

Identificazione degli operatori economici

⇒ Gli Stati membri provvedono affinché ☹ gli operatori economici ⇒ [...] ☹ ⇒ notifichino ☹ , su richiesta, alle autorità di vigilanza per un periodo di dieci anni:

- (a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro ⇒ [...] ☹ AEE;
- (b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito ⇒ [...] ☹ AEE.

Articolo 13

Dichiarazione CE di conformità

1. La dichiarazione CE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

2. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VII e deve essere aggiornata. ➡ È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Ⓞ
3. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

Articolo 14

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 15

Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sull'AEE o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.
2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

3. ➡ [...] Ⓞ

➡ [...] Ⓞ

4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

Articolo 16

Presunzione di conformità

Gli Stati membri presumono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

Si presume che le  [...]  sottoposte a prove e a misure in conformità a norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili della presente direttiva cui dette norme si riferiscono.

Articolo 16 bis

Obiezione formale a una norma armonizzata

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che contempla e che sono stabilite dall'[articolo 4], la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere.

2. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare il riferimento alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. La Commissione informa l'organismo di normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione. ☹

↴ nuovo

Articolo 17

Vigilanza del mercato e controlli delle AEE che entrano nel mercato comunitario

Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato a norma degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

↓ 2008/35/CE Articolo 1, paragrafo 2
(adattato)

Articolo 18~~7~~

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva ~~75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975~~, ☒ 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, ☒ relativa ai rifiuti¹⁷.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

¹⁷ GUL ☒ 114 del 27.4.2006, pag. 9 ☒ 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo ~~19~~

Sanzioni

~~Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.~~

☒ Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo ~~...~~ ~~20~~ e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive. ☒

Articolo ~~20~~

Attuazione

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

↓
⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ⇒ [...] ⇐ .

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

↓ 2002/95/CE (adattato)

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ~~tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative~~ il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2002/95/CEE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato VIII, parte A, è abrogata con effetto dalla data indicata all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno e d'applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

↓ 2002/95/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~22~~¹⁰

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno ☒ successivo alla ☒ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo ~~23~~¹¹

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

↓ nuovo

➔ Consiglio

➔ [...] ➔

➔ 18 ➔

¹⁸ *Gli allegati I e II appaiono nel testo della direttiva sulle RAEE e l'allegato III è sostituito da un'aggiunta nel considerando 7 (cfr. articolo 4, paragrafo 7).*

ALLEGATO IV

Sostanze vietate di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1%)

↓ 2005/717/CE Articolo unico e allegato, punto 1 (adattato)

ALLEGATO V~~H~~

Applicazioni ☒ che beneficiano di una deroga al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ☒ ~~di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1~~

↓ 2002/95/CE

1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

— alofosfato	10 mg
— trifosfato con tempo di vita normale	5 mg
— trifosfato con tempo di vita lungo	8 mg.

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

↓ 2005/747/CE Articolo 1 e allegato,
punto 1

7. - Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85% o più di piombo in peso),
- piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,
- piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).

↓ 2005/747/CE Articolo 1 e allegato,
punto 2

8. Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE¹⁹ recante modifica della direttiva 76/769/CEE²⁰ relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

↓ 2002/95/CE

9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

↓ 2005/717/EC Articolo unico e allegato, punto 2, Sentenza della Corte europea di giustizia (nelle cause riunite C-14/06 e C-295/06) (adattato)

~~9bis. Deca-BDE in applicazioni di polimeri.~~

¹⁹ GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

²⁰ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

↓ 2005/717/CE Articolo unico e allegato, punto 3

~~109b.~~ Piombo in cuscinetti e ~~piston~~ boccole in piombo/bronzo.

↓ 2002/95/CE (adattato)

~~10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:~~

~~decaBDF,~~

~~mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,~~

~~piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e~~

~~lampadine elettriche,~~

~~in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.~~

↓ 2005/747/CE Articolo unico e allegato, punto 3

11. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

12. Piombo come materiale di rivestimento per l'anello "C-Ring" dei moduli a conduzione termica.

13. Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

14. Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80% e l'85% in peso.
 15. Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip".
-

↓ 2006/310/CE Articolo 1 e allegato

16. Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato.
17. Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia.
18. Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1% massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP ($\text{BaSi}_2\text{O}_5:\text{Pb}$) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [$(\text{Sr},\text{Ba})_2\text{MgSi}_2\text{O}_7:\text{Pb}$].
19. Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).
20. Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).

21. Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro borosilicato.
22. Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche.
23. Piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti "fine pitch", esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo.
24. Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.
25. Ossido di piombo negli schermi al plasma (PDP) e negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato dielettrico depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l'elettrodo comune ("bus electrode"), la banda nera, l'elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l'anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa.
26. Ossido di piombo nell'involucro di vetro delle lampade di Wood (BLB).
27. Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL).

~~28. Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1° luglio 2007.~~

↓ 2006/690/CE Articolo 1

29. Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio²¹.

↓ 2005/618/CE Articolo 1 (adattato)

~~Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.~~

↓ 2008/385/CE Articolo 1 e allegato

30. Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A).
31. Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale).
32. Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.

²¹ GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

ALLEGATO VI

Applicazioni che beneficiano di ⇒ [...] ⇄ ⇒ un'esenzione dal ⇄ divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda ⇒ [...] ⇄ ⇒ i dispositivi medici ⇒ ²² ⇄ e gli strumenti di monitoraggio e controllo ⇄

Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti

- 1 Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.
- 2 Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.
- 3 Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (*micro-channel plate*, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.
- 4 Piombo nella miscela vetrificabile (*frit*) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (*frit*) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.
- 5 Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.
- 6 Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.
- 7 Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.
- 8 Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

²² ⇒ Apparecchiature elettriche che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 93/42/CEE e 98/79/CE. ⇄

Sensori, rilevatori ed elettrodi (più voce 1)

- 1a Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.
- 1b Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.
- 1c Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.
- 1d Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.

Altro.

- 9 Cadmio nei laser elio-cadmio.
- 10 Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.
- 11 Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.
- 12 Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID.
- 13 Piombo nei contrappesi.
- 14 Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.
- 15 Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.
- 16 Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).
- 17 Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.

- 18 Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (*imaging*) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14 μm .
 - 19 Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).
 - 20 Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.
-

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

1. N. xxxxxxx (identificazione unica dell'AEE):
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva ... sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. Ove applicabile, il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche \Rightarrow tecniche \Leftarrow in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. \Rightarrow [...] \Leftarrow
8. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di:

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 21)

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.)
Decisione 2005/618/CE della Commissione.	(GU L 214 del 19.8.2005, pag. 65)
Decisione 2005/717/CE della Commissione	(GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48)
Decisione 2005/747/CE della Commissione	(GU L 280 del 25.10.2005, pag. 18)
Decisione 2006/310/CE della Commissione	(GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38)
Decisione 2006/690/CE della Commissione	(GU L 283 del 14.10.2006, pag. 47)
Decisione 2006/691/CE della Commissione	(GU L 283 del 14.10.2006, pag. 48)
Decisione 2006/692/CE della Commissione	(GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50)
Direttiva 2008/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 81 del 20.03.2008, pag. 67)
Decisione 2008/385/CE della Commissione	(GU L 136 del 24.05.2008, pag. 9)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 21)

Direttiva	Termine di attuazione
2002/95/CE	12 agosto 2004
2008/35/CE	-

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/95/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3, formulazione introduttiva
-	Articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, lettera a)
Articolo 3, lettera b)	-
-	Articolo 3, lettere da b) a o)
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
-	Articolo 4, paragrafi da 3 a 6
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 3	-
-	Articolo 4, paragrafo 8
-	Articolo 5, paragrafo 1, formulazione introduttiva
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, formulazione introduttiva	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	-

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), formulazione introduttiva e primo e terzo trattino
-	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c)	-
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
-	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6	-
-	articoli 6-17
Articolo 7	Articolo 18
Articolo 8	Articolo 19
Articolo 9	Articolo 20
-	Articolo 21
Articolo 10	Articolo 22
Articolo 11	Articolo 23
-	Allegati I-IV
Allegato, punti 1-28	Allegato V, punti 1-28
Allegato, punto 29, primo capoverso	Allegato V, punto 29, primo capoverso
Allegato, punto 29, secondo capoverso	Articolo 4, paragrafo 2
Allegato, punti 30-32	Allegato, punti 30-32
-	Allegati VI-IX